## TORNATA DEL 3 MARZO 1856

che si faccia una legge nuova e diversa sui trapassi. Quando taluno brami cambiare i suoi titoli dal portatore a nominativi e viceversa, pagbi la spesa stabilita di una lira per la dichiarazione di trapasso, più i bolli, e non vi sia da pagare anche una tassa proporzionale, con disuguale trattamento tra gli uni e gli altri nostri debiti.

Se credete si abbia a pagare di più, d'imporre una tassa, abbiate il coraggio di dirlo, proponete una legge per tutti i nostri debiti eguale.

Ma, mentre si vuole fare una legge di favore, non trovo giusto creare una nuova imposta con disuguaglianza di trattamento fra i diversi debiti dello Stato.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

TORRELLE, relatore. Io credo che l'onorevole preopinante vada errato, quando dice che le due qualità di titoli di rendite da lui accennati sono nell'identica condizione.

A queste cedole, che sono al portatore, noi diamo, in realtà, tutti i favori che hanno quelle che sono nominative, ma nello stesso tempo conserviamo loro i favori che hanno quelle al portatore. Così, se uno deposita per lire cento mila, il giorno dopo col suo certificato, può ritirarle o tutte od in parte, ed a vista negoziarle; è questa un'operazione più spiccia di quella che si richiede per le cedole nominative, per le quali deve intervenire l'agente di cambio, poi l'istanza, e poi i trapassi, il che tutto esige il suo tempo.

Non sta poi nemmeno l'asserzione che all'erario non si cagionino spese. Vi sono spese maggiori, e v'ha inoltre l'aggravio della custodia, perchè le cedole che si portano al debito pubblico sono tutte custodite a carico dell'amministrazione; è lo Stato che si assume questa garanzia del deposito, locchè non si fa per le altre cedole.

Quanto poi al dire che in tal guisa si creano ostacoli, io stimo similmente che ciò non si verificherà, essendo troppo tenue una simile tassa perchè trattenga dal voler fruire dei benefizi della legge.

Deponendosi, per esempio, 20,000 lire, si pagano 20 lire una volta tanto, e quel deposito può rimanere per molti anni senz'altra spesa od aggravio di sorta. È la custodia la più a buon patto che si possa dare: infatti chi reca le sue obbligazioni alla cassa d'industria, che pure s'incarica di custodirle, paga una tassa maggiore ed è una tassa annua. Credo quindi che la Camera vorrà ammettere questa leggerissima retribuzione.

ONTANA. Come osservava l'onorevole relatore della Commissione, colla menzione delle spese fatte nell'articolo terzo, non si volle indicare altro, tranne che un'eccezione che si faceva alla regola generale, cioè si volle accennare che, trattandosi di una disposizione che portava una spesa speciale, era necessario che questa venisse autorizzata dalla legge. Si tratta ora, non già d'imporre una tassa, ma solamente di mettere l'amministrazione in grado di far fronte alle spese che sono necessarie pel suo andamento.

Il deputato Botta non ignora quanto l'amministrazione dianzi accennata sia carica di occupazioni; eppure, non ha guari, le pervenne, per parte dello stesso onorevole deputato, qualche riclamo perchè la spedizione non fosse abbastanz pronta. Ora, se si aggiunge ancora questa bisogna all'amministrazione; se noi le affidiamo ancora i depositi dei titoli dei debiti del 1851, del 1854, del 1849 e del 1850, questa è senza dubbio una operazione per la quale sono necessarie e un maggiore personale ed una maggiore spesa. Non occorrerà certamente di avere all'uopo molti impiegati; basterà un solo, ma questo bisogna retribuirlo. Bisognerà altresì provvedere la carta filigranata, il bollo, una cassa, insomma

tutte quelle cose che richiede un'amministrazione, la quale, come quella del debito pubblico, voglia che il pubblico sia servito colla maggior possibile precisione, prontezza ed anche intelligenza.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Botta.

BOTTA. lo ammetto che questa operazione aggiungerà lavoro all'amministrazione del debito pubblico; ma ho detto e ripeto all'onorevole relatore della Commissione che, adottandosi la legge come è proposta, non vi sarà differenza tra il cambio che si farà dei titoli depositati, coi certificati di deposito, e il cambio che si fa negli altri prestiti di cedole al portatore, con cedole nominative a piacimento dei titolari; le operazioni saranno le stesse tanto nell'uno che nell'altro caso, eguale disturbo, se così si vuole chiamare, per l'amministrazione.

L'onorevole direttore del debito pubblico ci ha detto, ed io l'ammetto, che questa legge porrà il Governo nella necessità di nuove spese, bisognerà forse far qualche aumento negl'impiegati. Meno male, ma non si commetta l'errore gravissimo di creare per due oggetti identici una misura differente: pei vantaggi che vogliamo estendere alle obbligazioni dello Stato ed al prestito Hambro non imponiamo loro un carico che non hanno gli altri nostri debiti.

E notate bene che il credito Hambro è stato convenuto colla più grande cautela, ende non sottoporlo a balzelli.

Perciò io persisto sempre nel sostenere quest' imposta inammissibile, contraria alla giustizia, e che riterrà molti dall'approfittarne, perchè questi effetti sono specialmente nelle mani di commercianti, i quali, avveduti come sono, ed economici nelle loro operazioni, si asterranno dalla spesa grave di 50 o 40 lire per sole poche migliaia di lire.

Epperò delle due una: o respingere questa nuova tassa e sottoporre queste operazioni alle stesse condizioni, agli stessi pesi degli altri cambi; ovvero, se così si vuole, estendere questi pesi anche per gli altri debiti.

EANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Tutta l'argomentazione del deputato Botta consiste in ciò, che egli crede non esista differenza alcuna tra quelle cedole, tra quei titoli del debito pubblico i quali dalla loro creazione era stabilito che potevano emettersi a piacimento, direi, dei creditori dello Stato, o nominativi o al portatore, e quelli contemplati nella presente legge.

Egli parte da questo principio, e dice: applicate gli stessi benefizi cogli stessi oneri. Questa parmi sia la sua argomentazione, ed io la credo basata un po' sull'errore, perchè, quando si apre una sottoscrizione per l'alienazione di una rendita, oppure si fa il contratto con qualcuno per l'alienazione di una rendita, secondo le condizioni più o meno vantaggiose che sono stabilite, si hanno anche per parte dei creditori del Governo condizioni più o meno vantaggiose. Or non v'ha dubbio che la facoltà di aver titoli al portatore, o nominativi, è un vantaggio rispetto alla facoltà di non averne che al portatore. Questo non si può negare. Dunque, quando si sono emessi titoli i quali possono divenire nominativi da titoli al portatore e viceversa, da questo favore fatto ai creditori, il Governo ha certamente qualche vantaggio nella loro alienazione.

Qui invece noi abbiamo una specie di titoli che sono solamente al portatore, e non possono divenir nominativi, se non per mezzo di una legge particolare. Per conseguenza noi accordiamo a questi possessori di titoli un favore che non possedevano prima, mentre lo era da coloro che sono portatori di titoli creati con altra legge in cuì è stabilito che i titoli